



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM

Approvato con Delibera Consiliare n.45 del 19/12/2016

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ _____

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM _____

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI _____

Articolo 4 – COMMISSIONE DEI GARANTI _____

Articolo 5 – INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA _____

Articolo 6 – INIZIATIVA DEI CITTADINI _____

Articolo 7 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA _____

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO _____

Articolo 9 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE _____

Articolo 10 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE _____

Articolo 11 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO _____

Articolo 12 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM _____

Articolo 13 - ESITO DEL REFERENDUM _____

Articolo 14 - SCHEDE PER IL REFERENDUM _____

Articolo 15 - PROPAGANDA _____

Articolo 16 - SPESE _____

Articolo 17 - NORMA DI RINVIO _____

COMUNE DI CALTO

(Provincia di Rovigo)

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto.

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum su materie di competenza comunale di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo biennio.

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

Il referendum può essere indetto da un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

L'indizione del referendum può avvenire anche da parte del Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta del numero dei consiglieri assegnati.

Articolo 4 – COMMISSIONE DEI GARANTI

La commissione dei garanti è competente alla determinazione dell'ammissibilità del referendum, nonché a svolgere funzioni di controllo e vigilanza nella regolarità delle operazioni referendarie.

La Commissione è composta da tre membri: il segretario comunale o comunque l'organo di direzione apicale dell'ente, che la presiede, un membro scelto dalla maggioranza ed uno scelto dall'opposizione.

Ai fini dell'individuazione dei cittadini chiamati a far parte, insieme al Segretario, della Commissione dei Garanti, provvede il Consiglio Comunale nel corso della seduta consiliare di cui all'art. 5 o dell'art. 6, comma 4.

I membri devono essere scelti tra cittadini in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, devono svolgere la loro funzione con imparzialità e non possono essere consiglieri comunali.

Articolo 5 – INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

La proposta per indire la consultazione referendaria è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum.

La deliberazione d'iniziativa, adottata dal consiglio comunale è trasmessa nel termine di trenta giorni dalla data di adozione, alla Commissione dei Garanti per il giudizio di preventiva ammissibilità della consultazione popolare. La Commissione dei Garanti decide nel termine di trenta giorni dal ricevimento

dell'atto. Sono comunque fatti salvi tutti i rimedi giurisdizionali proponibili avverso le decisioni della Commissione dei garanti.

Nella deliberazione consiliare si stabilisce il testo del quesito (o dei quesiti) da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e si stanziavano i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La Commissione dei Garanti procede alla formulazione definitiva dei quesiti referendari e alla loro eventuale riunificazione, e li ritrasmette agli organi comunali competenti per l'assunzione degli eventuali atti conseguenti.

Articolo 6 – INIZIATIVA DEI CITTADINI

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituire un apposito Comitato Promotore con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

Il Comitato deve essere formato da almeno tre componenti, e deve presentare apposita istanza scritta al Sindaco sottoscritta da almeno 20 (venti) elettori del Comune con firma autenticata da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.03.1990, n. 53. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Calto.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Il Sindaco, in via immediata, convoca il Consiglio Comunale per l'individuazione dei cittadini chiamati a far parte della Commissione dei Garanti, la quale, nel termine di trenta giorni dalla seduta consiliare, si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari; in tal caso il predetto termine di trenta giorni risulta sospeso.

Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori.

Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

Espletato l'esame sull'ammissibilità, la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 20% del corpo elettorale. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Segretario comunale o dal cancelliere capo dirigente la cancelleria di Pretura, di Tribunale o di Corte d'Appello, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della

proposta. L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Comunale, dagli incaricati del Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme, durante l'orario di apertura al pubblico, presso gli uffici comunali designati. La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 6.

Articolo 7 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

La Commissione di cui all'art. 4, entro 10 giorni dalla presentazione del referendum, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 8 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non procedibilità del referendum per mancanza di regolarità.

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il referendum è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste. La consultazione avviene in primavera per le richieste presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e in autunno per le richieste presentate entro il 30 giugno dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo.

Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.

Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere del Comitato dei Garanti.

Articolo 9 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Calto al quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. Gli elettori si presentano ai seggi muniti di documento di identità e hanno diritto al voto se iscritti nelle liste elettorali. Dell'espressione del voto si fa annotazione sulle liste elettorali.

Articolo 10 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum consultivo la Commissione elettorale comunale può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dalla commissione elettorale, previo sorteggio, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Articolo 11 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.30.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 13, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art. 14 della Legge 21.03.1990, n. 53, come modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998 n. 130 e successivamente dall'art. 4 comma 2 legge 30 aprile 1999 n. 120.

Articolo 12 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario comunale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 13 - ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

Articolo 14 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento. Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI -NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 15 - PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 16 - SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 17 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali